

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LATINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

u. | 2021 Sent
u. | 2017 Rg
u. | 2021 Cron
u. | 2021 Rep.

Il Giudice di Pace di Latina Avv. Maria Luce Stefania Stasi ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile al R.G.N. dell'anno 2017, trattenuta in decisione nell'udienza del e vertente

TRA

, residente in ed ivi elettivamente domiciliato in viale , presso lo studio dell' Avv. , che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all' atto di citazione in opposizione a precetto. - Attore Opponente-

CONTRO

, rappresentato e difeso, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simona Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina, via - Convenuto Opposto-

Oggetto

Opposizione a precetto

Conclusioni delle parti

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza, ovvero, come in atti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, il sig.) convocava in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione, la prescrizione ai sensi dell' art. 2956 c.c. del diritto del Convenuto al pagamento richiesto con l' atto di precetto, la conseguente prescrizione di ogni qualsivoglia azione nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare l' illegittimità dell'atto di precetto, nonché per sentire accertare e dichiarare l' illegittimità dell' atto di precetto per la carenza, la nullità ovvero

L'inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente illegittimità del diritto dell'opposto di agire in *executivis* nei confronti dell'opponente. Si costituiva la parte convenuta opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione sulle spese e sui compensi professionali del giudizio. La parte attrice deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'inapplicabilità dell'art. 2956 c.c. al compenso del C.T.U., ed insisteva per l'intimazione di pagamento dell'importo di €2213,00, intimato a titolo di saldo parcella CTU e spese di precetto. La parte opposta spiegava che il credito per il quale era stato richiesto il pagamento era costituito dal compenso spettante all' in qualità di C.T.U. e liquidato dal Giudice Istruttore con decreto del 28/06/2011, depositato in Cancelleria il 29/06/2011 e munito di formula esecutiva il 13.01.2014 e deduceva che, trattandosi di spese di giustizia, doveva essere applicato il termine di prescrizione decennale dell'art. 2943 c.c. In relazione al secondo motivo di opposizione, la parte convenuta deduceva l'esistenza e validità del titolo esecutivo nei confronti della parte opponente nonché la responsabilità solidale delle parti in causa e richiama la giurisprudenza della Suprema Corte al riguardo (Cass.23133/2015). Il giudizio risultava istruito sulla base della documentazione allegata dalla parti ed all'udienza del 25/07/2018 la causa era assunta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine per note illustrative della discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata e deve essere respinta. E' condivisibile quanto evidenziato dalla parte opposta in punto di fatto, in ordine alla circostanza per cui l' aveva svolto le funzioni di C.T.U. nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Latina iscritto al r.g.n. , promosso da . nei confronti di , definito con sentenza n 2014 del 6.03.2014, depositata il 12.03.2014. E' corretto quanto dedotto per cui nemmeno poteva dirsi decorso il termine triennale di prescrizione considerata la notifica dell'atto di precetto del 3 febbraio 2017. In punto di diritto, deve escludersi l'applicazione dell'art. 2956 c.c. alle spese di giustizia, considerato che il decreto di

liquidazione costituisce titolo a favore del beneficiario ed è pertanto soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all' art. 2943 c.c. In relazione al secondo motivo di ricorso, si osserva che anch'esso risulta infondato. La costante giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale :
“ *L'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest'ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare*” (Cass. civ., Sez. II, 15/09/2008, n. 23586 conf.. Cass., Sez. 6 – 3, n. 25179 dell'8 novembre 2013; Cass. Sez. 6-3 n. 23522 del 5 novembre 2014). Detto principio è alla base della sentenza della Suprema Corte, menzionata dalla parte opposta, secondo cui : “[...] *Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice: unica eccezione a tale principio si rinviene nella emissione di un provvedimento incidentale di revoca o modifica del suddetto decreto prima della emissione della sentenza a regolazione definitiva delle competenze dell'ausiliario*” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre – 12 novembre 2015, n. 23133). Ne consegue, in ragione del vincolo solidale, l' obbligazione dell' opponente, in quanto a suo tempo pure convenuto nel medesimo giudizio, a corrispondere al Professionista il pagamento dell'importo risultante dal precetto di €. 2615,20, oltre accessori, tanto più che la parte opposta ha documentato il decesso dell' attore _____ e del convenuto _____. Ne deriva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma _____ dell' atto di precetto notificato per la somma di €. 2615,20, oltre interessi legali maturati con decorrenza dalla notifica dell'atto di precetto al saldo effettivo. Le spese seguono la

soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Latina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da _____ nei confronti di _____, così provvede:


- 1) Respinge l' opposizione in quanto non fondata in fatto e diritto e non provata, e conferma l' atto di precetto per la somma di €.2615,20, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della notifica dell' atto di precetto al saldo effettivo.
- 2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 700,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.

9 aprile 2021

Il Giudice di Pace
Avv. Maria Luce Stefania Stasi



IL DIRETTORE
Dott. Vittorio SIMEONE



IL DIRETTORE
Dott. Vittorio SIMEONE

